

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 17 del 24/10/2018

Oggetto:

1. **Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000.**
2. **Verifica salvaguardia equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e assestamento generale di bilancio (art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000) - 2 provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2018/2020.**
3. **Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000).**
4. **Bilancio di previsione 2018/2020 - 3 provvedimento di variazione.**

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata Revisore Unico del Comune di Jolanda di Savoia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2017;

Premessa

Richiamati:

- il parere espresso con verbale n. 4 del 23 aprile 2018 al bilancio di previsione 2018/2020;
- il parere espresso con verbale n. 11 del 16 giugno 2018 al rendiconto della gestione 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19/06/2018 con cui è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/06/2018 con cui l'Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate altresì:

- la deliberazione n. 116/2015/PRSP della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna relativa al rendiconto della gestione 2012;
- la deliberazione n. 99/2016/PRSP della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna relativa al rendiconto della gestione 2013;
- la deliberazione n. 5/2017/PRSP della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna relativa al rendiconto della gestione 2013;
- la deliberazione n. 63/2018/PRSP della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna relativa al rendiconto della gestione 2015;

Rammentato che il Comune di Jolanda di Savoia, a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Corte dei Conti - Sezione Controllo Regione Emilia Romagna, ha violato i vincoli del Patto di Stabilità per gli esercizi 2013 e 2015;

Rammentato che il rendiconto della gestione 2017 ha evidenziato un risultato di amministrazione negativo di euro 848.263,29 ed un disavanzo da ripianare (parte disponibile, lett. E) di euro 2.361.034,12 - così composto:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|----------------|
| ▪ fondi accantonati | per euro | 715.640,77 |
| ▪ fondi vincolati | per euro | 757.233,93 |
| ▪ fondi destinati agli investimenti | per euro | 39.896,13 |
| ▪ fondi disponibili (+/-) | per euro | - 2.361.034,12 |

Viste le seguenti richieste di parere:

- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000*", ricevuta in versione definitiva in data 21/10/2018 unitamente agli allegati sub A), B) e C);
- ai sensi degli artt. 193 e 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Verifica salvaguardia equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e assestamento generale di bilancio (art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000) - 2 provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2018/2020*", ricevuta in versione definitiva in data 21/10/2018 unitamente agli allegati sub A), B), C) e D);
- ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis D.Lgs. n.267/2000)*", ricevuta in versione definitiva in data 22/10/2018 unitamente all'allegato sub 1);
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2018/2020 - 3 provvedimento di variazione*", ricevuta in versione definitiva in data 22/10/2018 unitamente agli allegati sub A), B), C) e D);

Visti:

- le norme contenute nel Titolo VII del Tuel ed in particolare gli articoli 193, 194, 239, 243-bis;
- i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2;
- gli atti prodotti dall'Ente;

Preso atto che i contenuti delle proposte deliberative sopra citate, unitamente agli allegati e alla ulteriore documentazione extracontabile a supporto, sono stati ampiamente esaminati e trattati nelle sedute del 16 e 20 ottobre, tenutesi presso l'Ufficio Finanziario dell'Ente, insieme alla Dott.ssa Zandonini e dallo scrivente Organo individualmente nei giorni successivi;

Preso atto che lo scrivente Organo ritiene opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva, procedere ad esprimere nel presente verbale parere a tutte le proposte deliberative citate in quanto aventi ad oggetto argomenti strettamente correlati tra loro, come di seguito riportato.

1. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000

Esaminata la proposta deliberativa consiliare avente ad oggetto “*Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000*” unitamente agli allegati A), B), e C);

Rilevato che a seguito della situazione di grave difficoltà finanziaria dell’Ente, è stata intrapresa dal servizio finanziario, guidato dal 1 maggio u.s. dalla Dott.ssa Zandonini, una approfondita attività di verifica e di analisi per giungere ad una puntuale ricognizione e quantificazione della situazione economico-finanziaria, dell’esposizione debitoria, dei debiti fuori bilancio da riconoscere e di tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione;

Rilevato che dalle verifiche effettuate, che hanno coinvolto i diversi uffici comunali, sono emerse situazioni debitorie relative agli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 non sostenute da sufficiente e/o sussistente impegno contabile per cui non risulta possibile far fronte ai relativi pagamenti;

Preso atto, pertanto, che occorre procedere, ai sensi dell’art. 194 del Tuel, al riconoscimento di debiti fuori bilancio per i seguenti importi:

RIEPILOGO DEBITI FUORI BILANCIO proposti per il riconoscimento	
Fatture 2016	49.785,71
Fatture 2017	105.639,79
Fatture 2018	288.944,92
Fatture costituenti debiti fuori bilancio (già pagate)	27.704,02
Totale	472.074,44

Rilevato che trattasi di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel:

Rilevato che:

- in sede di rendiconto 2017 si è proceduto ad accantonare la somma di euro 227.586,00 a titolo di passività potenziali, di cui euro 210.000,00 correlate a fatture che alla data di chiusura dell’esercizio finanziario 2017 potevano non trovare copertura finanziaria;
- con successivo provvedimento di assestamento generale del bilancio e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si procederà con l’iscrizione nel bilancio 2018/2020, annualità 2018, dei suddetti debiti fuori bilancio oggetto del presente provvedimento di riconoscimento da parte del Consiglio Comunale;
- il riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

Tenuto Conto

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Tuel;

il Revisore, dopo attenta analisi della documentazione prodotta;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “*Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000*”;

Raccomanda

di trasmettere tempestivamente la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 23, comma 5 della L. n. 289/2002.

2. Verifica salvaguardia equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e assestamento generale di bilancio (art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000) - 2 provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2018/2020.

Esaminata la proposta deliberativa consiliare avente ad oggetto “Verifica salvaguardia equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e assestamento generale di bilancio (art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000) - 2 provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2018/2020” unitamente agli allegati A), B), C) e D);

Richiamato il precedente parere espresso nel presente verbale;

Richiamati altresì:

L'articolo 193 del Tuel prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175, comma 8 del Tuel prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

L'articolo 187, comma 2 del Tuel dispone che *“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del Tuel;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Rammentato:

- che in sede di rendiconto 2017 è stata accantonata una quota pari ad euro 227.586,00 per passività potenziali e tale accantonamento ha influito sulla determinazione del disavanzo di amministrazione da recuperare;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011), in merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, dispone che *“Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”*;
- i principi contabili e la norma non regolamentano la possibilità o meno di applicazione dell'avanzo vincolato o accantonato in caso di disavanzo complessivo;

Rilevato che:

- non essendo regolamentato l'utilizzo di avanzo accantonato/vincolato in situazioni di disavanzo, l'Ente intende applicare l'avanzo accantonato per passività potenziali per l'importo di euro 200.000,00 pari all'importo del disavanzo da recuperare, iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione 2018/2020, finanziato dalla vendita di azioni della società Hera Spa (che risultano presso il Tesoriere libere da vincoli) da effettuare entro il 31/12/2018;
- l'attività di verifica svolta evidenzia uno squilibrio complessivo di euro 521.141,00, determinato in funzione delle realistiche previsioni di entrata e di spesa 2018 e dall'iscrizione di passività pregresse, come analiticamente evidenziate nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato A) e nella relativa variazione di bilancio (Allegato B);
- lo squilibrio complessivo di euro 521.141,00 deriva: per euro 493.555,00 dalla gestione di competenza 2018; per euro 27.586,00 da passività pregresse (già rilevate con il rendiconto 2017 e accantonate nel risultato di amministrazione);
- pertanto, il maggior disavanzo presunto proveniente dalla gestione di competenza 2018 è pari ad euro 493.555,00;

Le variazioni proposte al Consiglio Comunale producono sul bilancio 2018/2020, annualità 2018, i seguenti effetti:

2018		
Avanzo di amministrazione - quota accantonata	200.000,00	
Parte corrente		
Maggiori entrate	382.512,12	
Minori entrate	- 535.928,76	
Totale entrate		- 153.416,64
Disavanzo di amministrazione	- 220.699,21	
Maggiori spese	1.437.753,61	
Minori spese	- 450.830,04	
Maggiori spese (titolo 4)	1.500,00	
Totale spese		988.423,57
Equilibrio di parte corrente		-721.141,00
Parte capitale		
Maggiori entrate	586.830,27	
Minori entrate	- 152.226,00	
Totale entrate		434.604,27
Maggiori spese	400.604,27	
Minori spese	- 166.000,00	
Totale spese		234.604,27
Equilibrio di parte capitale		200.000,00
Differenza		-521.141,00

Rilevato altresì che si intendono variare i seguenti titoli in parte entrata e in parte spesa:

- Entrata Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere: + 2.000.000,00
- Spesa Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: + 2.000.000,00
- Entrata Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro: + 352.263,34
- Spesa Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro: + 352.263,34

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti agli obiettivi di finanza pubblica.

Il Revisore ha verificato che:

- con la variazione apportata al bilancio conseguente all'adozione del presente provvedimento, non è stato possibile ripristinare gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel, così come risulta dall'allegato sub B) alla proposta deliberativa esaminata;
- lo squilibrio di parte corrente 2018 non può essere ripristinato mediante le misure previste dall'art. 193, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, vista l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis, il maggior disavanzo verrà recuperato nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- sulla base del disavanzo accertato con il rendiconto 2017, il rapporto passività/impegni del titolo I era pari al 97,46%, fatta salva una diversa consistenza della massa passiva conseguente a fatti gestionali/eventi che potrebbero verificarsi entro la data di approvazione del piano;

- il fondo di cassa al 31/12/2018 al termine dell'operazione di assestamento risulta non negativo;

Il Revisore prende atto che:

- a seguito dell'adozione del presente provvedimento risulta applicata al bilancio di previsione 2018/2020 una quota di avanzo di amministrazione accantonata per passività potenziali pari a euro 200.000,00;
- l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguato e risulta congruo a seguito della presente variazione;
- il fondo rischi contenzioso e fondo per passività potenziali accantonato nell'avanzo di amministrazione risulta congruo;
- a seguito dell'adozione del presente provvedimento l'importo aggiornato del disavanzo da recuperare con il piano di riequilibrio di cui all'art. 243-bis è **pari a euro 2.854.589,12** - corrispondente al disavanzo derivante dal rendiconto 2017 (euro 2.361.034,12) e al maggior disavanzo presunto della gestione competenza 2018 (euro 493.555,00);

Rilevato, altresì che:

- l'Ente fa costante ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- con la presente variazione si procede al recupero di una quota del disavanzo risultante dal rendiconto 2017 per l'importo euro 210.000,00, mediante la previsione di vendita di azioni della società Hera Spa per euro 200.000,00 e per la differenza da entrate correnti;
- il bilancio di previsione aggiornato con il presente provvedimento di variazione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, come si evince dall'allegato sub D);
- il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dovrà risultare coerente con il presente provvedimento;
- con successivo provvedimento gli stanziamenti delle annualità 2019 e 2020 del bilancio di previsione 2018/2020 saranno adeguati in coerenza con quanto previsto nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- la presente deliberazione dovrà essere allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto Conto

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Tuel;

il Revisore, dopo attenta analisi della documentazione prodotta,

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “*Verifica salvaguardia equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e assestamento generale di bilancio (art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000) - 2 provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2018/2020*”.

3. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000).

Esaminata la proposta deliberativa consiliare avente ad oggetto “*Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000)*”;

Esaminato attentamente il contenuto e le previsioni formulate nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2018-2032 di cui all'allegato sub 1) alla citata proposta deliberativa;

Richiamati i precedenti pareri espressi nel presente verbale;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/06/2018, l'Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel, quale strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari;
- la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 il Consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19.06.2018 di adesione alla procedura di riequilibrio (non dichiarata immediata esecutiva) è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 03 luglio 2018 per 15 giorni consecutivi fino al 18 luglio 2018;

Viste:

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 104/2018 con la quale la Sezione ha precisato che l'esecutività delle deliberazioni che approvano i piani di riequilibrio ex art. 243-bis del Tuel, decorre dalla conclusione del termine finale di venticinque giorni dalla pubblicazione, di cui all'articolo 124 del Tuel.
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 5/2018 con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione;

Visto l'art. 243-bis, c. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “*Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:*”

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”

Visto l'art. 243-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone che "Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.”

Preso atto che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici, i debiti fuori bilancio risultano interamente riconosciuti e finanziati e non risultano ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere;

Rilevato che:

- il disavanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto di gestione dell'esercizio 2017, è risultato pari ad euro 2.361.034,12;
- in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018 è emerso un maggior disavanzo della gestione competenza per l'importo di euro 493.555,00;

Rilevato che nel corso dell'esercizio 2018, l'Ente ha finalmente preso consapevolezza della situazione di grave difficoltà finanziaria ed organizzativa, procedendo ad affidare la Responsabilità del Servizio Finanziario, tramite l'istituto del comando, alla Dott.ssa Cristina Zandonini, Dirigente del Comune di Comacchio, la quale con il supporto delle poche risorse umane presenti nel servizio ha intrapreso un'approfondita attività di verifica e di analisi finalizzata a quantificare la situazione economico-finanziaria, facendo emergere la reale esposizione debitoria, i debiti fuori bilancio da riconoscere e tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione;

Rilevato altresì che a fronte dello squilibrio emerso, l'Ente si è attivato sia sul fronte di una riorganizzazione dei propri servizi già a decorrere dal corrente anno, sia su quello del recupero di entrate;

Preso atto che al fine di poter redigere il piano di riequilibrio, l'Ente ha svolto, con la collaborazione dei vari servizi comunali, un'analisi dei singoli servizi, una puntuale verifica delle entrate e delle spese ed una parziale revisione sul fronte della spesa corrente;

Preso atto, pertanto, che con il piano di cui all'allegato sub 1) alla proposta deliberativa esaminata, l'Ente propone una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo 2018-2032 che prevede in particolare:

- la revisione e la razionalizzazione della spesa;
- il recupero delle entrate ed il miglioramento della propria capacità di riscossione;
- la riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente;
- la riduzione dell'indebitamento;

Preso atto che il piano di riequilibrio finanziario di cui all'allegato sub 1) alla proposta deliberativa esaminata è stato redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2018;

Rilevato che il settore economico-finanziario e l'organo di revisione dovranno attivare il monitoraggio semestrale delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 243- quater, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, nonché predisporre la relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti;

Raccomanda

- **di attivare immediatamente la riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente, ed in particolare del servizio finanziario, al fine di consentire una adeguata gestione ed un monitoraggio costante del piano di riequilibrio;**
- **di attivare ogni azione utile per il recupero delle entrate;**
- **di procedere a notificare entro il 31/12/2018 gli avvisi di accertamento dell'imposta IMU già predisposti;**
- **di procedere entro il 31/12/2018 alla vendita delle azioni "libere" di Hera;**
- **di procedere all'aggiornamento dei canoni dei contratti di locazione vigenti;**
- **di attivare ogni azione utile per ricercare forme di gestione più efficienti ed economiche dei servizi sociali, attualmente risultanti troppo onerosi per le dimensioni dell'Ente;**
- **di attivare ogni azione utile per rendere sempre più efficiente il recupero dell'evasione tributaria;**
- **di attivare ogni azione utile finalizzata al risparmio dei costi per utenze, risultati eccessivi e fuori da ogni controllo e monitoraggio;**
- di attivare, attraverso il servizio finanziario dell'Ente e l'ufficio controlli interni, un costante monitoraggio delle misure programmate nella manovra di riequilibrio pluriennale attraverso verifiche periodiche aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa;
- di inviare entro il termine di dieci giorni dall'approvazione la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione

Centrale per la Finanza Locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e agli annessi allegati;

- che i futuri strumenti di programmazione dell'Ente (Documento Unico di Programmazione, Bilancio di previsione e sistema di allegati fondamentali) dovranno essere coerenti con il presente piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Tenuto Conto

- che complessivamente le previsioni di entrata e di spesa contenute nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale sono state formulate in una logica di prudenza;
- che l'Ente ha proceduto ad una verifica puntuale dei residui attivi e passivi già nel rendiconto 2017;
- che non risultano ulteriore debiti fuori bilancio da riconsocere;
- che per le annualità 2019/2020/2021 è previsto un minor recupero del disavanzo rispetto al 2018 e alle annualità successive al 2021, in particolare a causa della sanzione per la violazione del patto di stabilità per l'esercizio 2015 e per i trasferimenti ancora dovuti all'Unione;
- che l'indebitamento, nell'arco temporale di durata del piano, si riduce gradualmente di anno in anno, raggiungendo nel 2030 rispetto al 2018 una diminuzione di euro 314.313,44;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Tuel;
- il Revisore, dopo attenta analisi della documentazione prodotta,

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “*Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000*”.

4. Bilancio di previsione 2018/2020 - 3 provvedimento di variazione.

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Bilancio di previsione 2018/2020 - 3 provvedimento di variazione*”, unitamente agli allegati A), B), C) e D);

Richiamati i pareri precedenti espressi nel presente verbale;

Preso atto che a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è necessario procedere ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019 e 2020, con le previsioni contenute in tale piano;

Preso atto che le variazioni proposte producono i seguenti effetti finanziari sul bilancio 2018-2020, annualità 2019 e 2020:

2019		
Parte corrente		
Maggiori entrate	162.753,04	
Minori entrate	- 445.401,61	
Totale entrate		- 282.648,57
Disavanzo di amministrazione	- 236.206,34	
Maggiori spese	718.046,91	
Minori spese	- 958.489,14	
Maggiori spese - rimborso prestiti - titolo 4	194.000,00	
Totale spese		- 46.442,23
Equilibrio di parte corrente		0,00
Parte capitale		
Maggiori entrate	20.000,00	
Minori entrate	- 71.500,00	
Totale entrate		- 51.500,00
Maggiori spese	-	
Minori spese	- 51.500,00	
Totale spese		-51.500,00
Equilibrio di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

2020		
Parte corrente		
Maggiori entrate	165.753,04	
Minori entrate	-	569.000,00
Totale entrate		- 403.246,96
Disavanzo di amministrazione		
	30.000,00	
Maggiori spese	809.911,63	
Minori spese	-	1.453.158,59
Maggiori spese - rimborso prestiti - titolo 4	210.000,00	
Totale spese		- 433.246,96
Equilibrio di parte corrente		0,00
Parte capitale		
Maggiori entrate	30.000,00	
Minori entrate	-	38.500,00
Totale entrate		- 8.500,00
Maggiori spese	0,00	
Minori spese	-	8.500,00
Totale spese		- 8.500,00
Equilibrio di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

Rilevato che con l'approvazione del presente provvedimento:

- sono rispettati e salvaguardati gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile ed in particolare dall'art.162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, come da allegato sub C) alla proposta deliberativa esaminata;
- è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come si evince dall'allegato sub D) alla proposta deliberativa esaminata;

Tenuto Conto

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Tuel;

il Revisore, dopo attenta analisi della documentazione prodotta,

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2018/2020 - 3 provvedimento di variazione*".

Letto, confermato, sottoscritto.

24/10/2018

Firma digitale

Il Revisore

Dott.ssa Grazia Zeppa